



Modena, 25 gennaio 2023

Prov. N. *C. 125 20/2023*  
Prot. n. *271/0*  
Anno 2023 Tit. *1* Cl. *2* Fasc. *77*  
Allegati:

Oggetto: Art 41 lett. h) del D. Lgs. n. 150/2022. Art 64 -ter norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp. recante "*Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini*". Richiesta volta ad ottenere la preclusione di indicizzazione. Richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione. Disposizioni.

L'art. 41 lett. h) del D. Lgs. n. 150/2022, ha introdotto nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp l'art. 64 -ter' recante "*Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini*", in vigore dal 1 gennaio 2023.

Per l'effetto, nelle ipotesi di sentenza di proscioglimento, di sentenza di non luogo a procedere, di provvedimento di archiviazione, la persona nei cui confronti sono stati pronunciati può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione dei dati personali, sulla rete internet, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Ferma restando la previsione di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Dispone

il personale del settore penale dibattimentale e GIP\GUP del Tribunale – in particolare dei sotto settori irrevocabilità – e del settore penale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, Finale Emilia e Pavullo nel Frignano provvede a:

a) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la preclusione di indicizzazione:

1. appone e sottoscrive datando, in calce all'originale del provvedimento, la seguente annotazione: *«Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.»*;
2. inserisce nel sistema informatizzato (ReGweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l'upload della richiesta e del provvedimento come sopra annotato;
3. allega alla richiesta il provvedimento come sopra annotato;
4. rilascia, se richiesta, copia semplice o con attestazione di conformità il provvedimento come sopra annotato, o certificazione di avvenuta annotazione; d

b) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione:

1. appone e sottoscrive datando, in calce all'originale del provvedimento, la seguente annotazione: *«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante»*;
2. inserisce nel sistema informatizzato (ReGweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l'upload della richiesta e del provvedimento come sopra annotato;
3. allega alla richiesta il provvedimento come sopra annotato;

4. rilascia, se richiesta, copia semplice o con attestazione di conformità il provvedimento come sopra annotato, o certificazione di avvenuta annotazione;
- c) Nel caso la richiesta sia relativa ad un provvedimento di archiviazione posto che il relativo fascicolo viene restituito alla Procura della Repubblica:
- richiede con urgenza il fascicolo all'ufficio requirente;
  - inserisce nel sistema informatizzato (regeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l'upload della richiesta;
  - avuta la disponibilità del provvedimento provvede, a seconda della tipologia di richiesta a porre in essere gli adempimenti sopra previsti ( lett. a e\o b).
- d) Monotoraggio

Al fine di monitorare le richieste pervenute si dispone venga adottato un apposito registro di comodo (analogico o informatico).

Con cadenza trimestrale va sottoposto al Dirigente Amministrativo un report che evidenzi i seguenti dati:

- numero delle richieste volte ad ottenere la preclusione di indicizzazione pervenute, evase e pendenti;
- numero delle richiesta volte ad ottenere la deindicizzazione pervenute, evase e pendenti.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni.

I Direttori sono tenuti a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale di cancelleria.

Il Presidente del Tribunale  
dott. Pasquale Liccardo



Il Dirigente Amministrativo  
dott.ssa Luigina Signoretti

*Si comunichi per conoscenza e norma a tutto il personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena, di Finale Emilia e di Pavullo nel Frignano, e per conoscenza ai magistrati togati, e onorari del settore penale, al MAGRIF, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna, al Sig. il Procuratore Generale di Bologna, al Sig. Procuratore della Repubblica di Modena, al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Modena. Si pubblichi sul sito web del Tribunale.*

<sup>i</sup> Art. 64-ter (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini).

1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione puo' richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.»